REGOLAMENTO (CEE) N. 583/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 473/86, l'importo compensativo adesione è corretto della differenza fra l'aiuto al consumo applicabile nella Comunità a dieci e l'aiuto applicabile nel nuovo stato membro; che l'aiuto al consumo preso in considerazione è quello di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE [2], cui è applicata la percentuale di cui all'articolo 11, paragrafo 6, dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 473/86 prevede che per l'olio d'oliva raffinato può essere deciso di applicare all'importo compensativo adesione un coefficiente che tenga conto della quantità di olio d'oliva greggio necessario per la sua produzione;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti contenenti olio d'oliva, l'importo compensativo applicabile deve tener conto del tenore di olio dei suddetti prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3774/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo ad alcuni aiuti nazionali incompatibili con il mercato comune che la Repubblica del Portogallo è autorizzata a mantenere a titolo transitorio nel settore dell'agricoltura [3], prevede il mantenimento in tale paese di un aiuto al consumo di olio d'oliva; che occorre quindi tener conto di detto aiuto in sede di concessione o di riscossione degli importi compensativi adesione;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 473/86 prevede che, qualora la restituzione per le esportazioni verso uno o più paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo adesione o non sia fissata, possono essere previste, al momento dell'esportazione, le eventuali misure necessarie per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato dell'olio d'oliva e il mantenimento delle correnti di scambio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 473/86, all'importo dell'aiuto al consumo preso in considerazione è applicata la riduzione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 2

Per l'olio d'oliva che rientra nelle sottovoci 15.07 A II a) e 15.07 A II b) della tariffa doganale comune, l'importo compensativo adesione applicabile è l'importo indicato nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 473/86 cui sono applicati, rispettivamente, i coefficienti 1,04 e 1,20.

Articolo 3

Per i prodotti contenenti olio d'oliva, gli importi compensativi adesione applicabili sono fissati in funzione del loro tenore di olio, fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 4

1. Qualora, all'esportazione verso i paesi terzi, l'importo compensativo adesione ICA di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 473/86 da percepire risulti superiore al livello della restituzione, o qualora non sia stata fissata alcuna restituzione, l'importo compensativo adesione è riscosso integralmente.

2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, durante il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e il 30 aprile 1986, per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità e presentato alla rinfusa o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 l, esportato dalla Spagna, si decide di limitare l'importo compensativo adesione al livello della restituzione qualora questa sia stata fissata, o, in caso contrario, di non riscuotere l'importo compensativo adesione.

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.
[2] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[3] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 37.

Articolo 5

L'importo compensativo adesione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 473/86, applicabile alle importazioni in Portogallo provenienti dai paesi terzi o dagli altri stati membri, viene diminuito dell'importo effettivo dell'aiuto al consumo mantenuto a titolo provvisorio nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3774/85.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Prodotti contenenti olio d'oliva	Tenore di olio	Tipo di olio incorporato
07.01 N II	22 %	15.07 A I b)
07.03 A II	22 %	15.07 A I b)
15.17 B I a)	50 %	15.07 A I b)
15.17 B I b)	80 %	15.07 A I b)
23.04 A II	8 %	15.07 A I c)